



COMUNE DI BADIA POLESINE

- Provincia di Rovigo -

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

- Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28/06/2023 -

Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1 - Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione del matrimonio civile, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dall'articolo 106 all'articolo 116 del Codice Civile.

Articolo 2 - Disposizioni generali

1 - La celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionale gratuita e garantita quando viene svolta all'interno del Palazzo Comunale di Badia Polesine in piazza Vittorio Emanuele II, 279 durante l'orario di servizio in vigore in quel momento.

2 - Il matrimonio celebrato fuori dai casi previsti dal precedente comma è soggetto al nulla osta dell'Ufficio comunale competente e al pagamento di una tariffa, come stabilito da apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 3 – Funzioni

1 - Le celebrazioni dei matrimoni civili vengono effettuate dal Sindaco, nelle funzioni di Ufficiale di Stato Civile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del D.P.R. 03.11.2000, n. 396.

2 - Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, o ai cittadini che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale, a ciò abilitati per legge ed appositamente delegati dal Sindaco. Trattasi, in questo ultimo caso, di ipotesi residuali destinate a soddisfare particolari ed eccezionali esigenze, valutate ed autorizzate di volta in volta dal Sindaco sulla base di richieste adeguatamente motivate dai cittadini che intendono celebrare il matrimonio.

Articolo 4 – Luoghi di celebrazione

1 - Il matrimonio civile può essere celebrato pubblicamente, su domanda degli interessati, oltre che all'interno del Palazzo Comunale (Sala Consiliare) sito in piazza Vittorio Emanuele II, 279, anche all'interno del complesso dell'Abbazia della Vangadizza (sala convegni - chiostro - giardino dell'Abate) individuata allo scopo con apposito atto della Giunta Comunale e che per questa occasione assume la denominazione di "Casa Comunale". In tal caso è dovuto il pagamento dell'importo delle tariffe così come stabilite da deliberazione della Giunta Comunale.

2 - Non è consentita la celebrazione in luoghi diversi da quelli sopra riportati, se non per quanto previsto dall'art. 110 del Codice Civile (*"se uno degli sposi per infermità o per altro impedimento giustificato all'Ufficio dello Stato Civile, è nell'impossibilità di recarsi nella Casa Comunale, l'Ufficiale si trasferisce con il Segretario Comunale e quattro testimoni, nel luogo in cui si trova lo sposo impedito..."*).

Articolo 5 – Orario della celebrazione

1 - I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile, nel giorno indicato dalle parti. La celebrazione del matrimonio civile fuori dall'orario di servizio potrà eventualmente avvenire, su domanda degli interessati, nella giornata di sabato, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio, la disponibilità dei locali e del celebrante.

2 - Le celebrazioni non sono effettuate la domenica e durante le seguenti giornate:

- 1° e 6 gennaio
- La domenica di Pasqua e il giorno successivo (Lunedì dell'angelo)
- 25 aprile;
- 1° maggio;
- 2 giugno;
- 15 agosto;
- 1° luglio (santo patrono);
- 1° novembre;
- 8, 25, 26, 31 dicembre.

Articolo 6 – Matrimonio con l'ausilio di un interprete

1 - Nel caso i nubendi, testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale di Stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi.

2- L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile almeno 20 giorni prima della data di celebrazione del matrimonio, esibendo un documento di identità in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico, dimostrando la capacità di effettuare la traduzione stessa, e prestare giuramento.

Articolo 7 – Matrimonio su delega

1 - Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro Comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l'ora scelta, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Badia Polesine (RO) con anticipo di almeno 30 giorni.

Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.

2 - Per il matrimonio celebrato su delega di altro Comune, i nubendi dovranno produrre entro 30 giorni dalla data della celebrazione, salvo diverso accordo con l'Ufficiale di Stato Civile, la seguente documentazione:

- delega del Comune di residenza;
- fotocopia dei propri documenti d'identità;
- fotocopia dei documenti d'identità dei testimoni;
- indicazione del regime patrimoniale su apposito modello predisposto dall'Ufficio.

Articolo 8 – Matrimonio celebrato da cittadino delegato

1 - Qualora i nubendi intendano far celebrare il loro matrimonio a cittadino/a italiano/a avente i requisiti necessari a ricoprire la carica di Consigliere Comunale, previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. 396/2000, dovranno presentare domanda, su apposita modulistica fornita dall'Ufficio di Stato Civile, indirizzata al Sindaco, con anticipo di almeno 30 giorni.

2 - Il possesso dei requisiti di cui al punto precedente potrà essere dimostrato dalla persona celebrante anche mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 9 – Tariffe

1 - Per la celebrazione di matrimoni fuori dagli orari di servizio di cui al comma 1 del precedente art. 5 e per la celebrazione presso il complesso dell'Abbazia della Vangadizza, come individuata ai sensi dell'articolo 4, è dovuto il pagamento dell'importo delle tariffe così come stabilite da deliberazione della Giunta Comunale. Le predette tariffe sono determinate ed aggiornate di norma annualmente dalla Giunta Comunale, tenendo conto:

- del costo del personale necessario per l'espletamento del servizio;
- del costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (consumi per l'utilizzo della sala quali riscaldamento, raffrescamento, energia elettrica, pulizia ecc.)

2 - L'importo della tariffa sarà diversificato anche a seconda della residenza nel Comune di Badia Polesine di almeno uno degli sposi.

Articolo 10 – Organizzazione del servizio

1 - L'Ufficio Comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile, in collaborazione con l'Ufficio Cultura per la gestione e l'utilizzo delle sale.

La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento.

2 - La richiesta relativa all'uso delle sale deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima della data del matrimonio all'Ufficio Cultura del Comune di Badia Polesine (RO) da parte di uno dei due sposi. L'Ufficio Cultura entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo della sala, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento della richiesta.

3 - Nei casi in cui è previsto il pagamento di una tariffa, la prenotazione della sala non sarà effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento della relativa tariffa all'Ufficio Cultura. Il mancato pagamento entro il termine di cinque giorni dall'autorizzazione costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti.

4 - Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile al richiedente.

Articolo 11 – Allestimento della sala

1 - I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala ove si celebra il matrimonio con ulteriori arredi o addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti. La sala dovrà essere quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa la celebrazione. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi o addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

Articolo 12 – Formalità preliminari alla celebrazione

1 - Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa, dovranno essere presenti oltre ai nubendi due testimoni maggiorenni (1 per lo sposo, 1 per la sposa), anche parenti, muniti di documento d'identità in corso di validità.

2 - Almeno 8 giorni prima della data prevista per la celebrazione i nubendi dovranno consegnare presso l'Ufficio di Stato Civile la fotocopia del documento d'identità dei testimoni. In caso di variazione dei testimoni o dell'interprete per motivi di urgenza o della scelta del regime patrimoniale, gli sposi devono comunicare la variazione entro le ore 12:00 del giorno precedente il matrimonio.

Articolo 13 – Prescrizioni per l'utilizzo della sala

1 - È assolutamente vietato spargere riso, coriandoli, confetti ed altro all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia. Qualora venga trasgredita detta disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, le spese necessarie alla pulizia saranno addebitate al soggetto richiedente la sala.

2 - Nel caso si verificino danni alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la sala.

Articolo 14 – Disposizioni finali

1 - Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia:

- Codice Civile;
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- Statuto Comunale.

Articolo 15 – Entrata in vigore

1 - Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione. Da tale data sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.